

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 154

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 agosto 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 80/07

Roma, li 31 AGO. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I - La legge 6 febbraio 2007, n.13- legge comunitaria per il 2006- reca la delega per il recepimento della direttiva 2005/85/CE, concernente “Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. La direttiva è compresa tra quelle indicate nell'allegato B alla legge comunitaria, per cui lo schema del decreto legislativo di recepimento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari. L'articolo 12 della stessa legge comunitaria introduce inoltre uno specifico criterio di delega, in base al quale la domanda di asilo non può essere dichiarata infondata per il solo fatto che il richiedente provenga da un “Paese terzo sicuro” (si è ritenuto di non dare attuazione a detto principio il cui recepimento non è obbligatorio ai sensi della direttiva), o da un “Paese di origine sicura”, secondo le definizioni riportate nella direttiva, senza previo esame dei gravi motivi indicati dal richiedente per non ritenere sicuro quel Paese. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che non costituiscono reato per l'ordinamento italiano, ma che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine.

Il provvedimento in esame costituisce attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria ed è in stretta correlazione con il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE, sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, prevista nella legge comunitaria per il 2005. Esiste infatti una stretta relazione tra le due direttive richiamate , in quanto la



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

definizione delle nuove procedure in materia di asilo è necessariamente speculare al campo di applicazione della protezione internazionale nel diritto nazionale ed ai contenuti della medesima. L'attuazione di entrambe le direttive comporta conseguentemente l'introduzione di una disciplina sistematica in materia di asilo, da intendersi riferita al riconoscimento dello status di rifugiato o di persona soggetta alla protezione sussidiaria, basata sull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

II – Il metodo seguito per la stesura del provvedimento di recepimento è stato quello di procedere ad un raffronto tra i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2005/85/CE con la normativa interna in materia riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante “ Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato ed al D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, recante il “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato , in modo da verificare la compatibilità del sistema nazionale con quello previsto a livello comunitario, anche nell'ottica di mantenere in vigore le disposizioni più favorevoli al richiedente (cfr. art.5 direttiva). Molti principi posti dalla normativa comunitaria sono risultati già presenti nel diritto interno (formazione del personale, comunicazioni rese in forma comprensibile per il richiedente, assistenza di un interprete, svolgimento del colloquio con determinate garanzie, previsione di termini brevi per lo svolgimento della



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

procedura, presenza sul territorio dello Stato fino alla decisione da parte delle commissioni territoriali, nomina del tutore per i minori non accompagnati ed accesso a immediata accoglienza, , ecc), ma è apparso necessario riportarli nel testo, in forma più precettiva e sviluppata, per renderli maggiormente in linea con le richieste europee .

Il provvedimento si compone di VI capi, corrispondenti a quelli previsti nella direttiva e suddivisi complessivamente in quaranta articoli, di cui si riportano i contenuti essenziali con l'indicazione delle modifiche rispetto al sistema attuale.

Capo I (**artt. 1-5**). Definisce l'oggetto ed il campo di applicazione della normativa introdotta . Stabilisce, in linea con quanto consentito dalla direttiva (cfr. art. 3.3), che le procedure introdotte si applicano alle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale, intese ad ottenere lo status di rifugiato o quello di persona ammessa alla protezione sussidiaria, così come previsto nella direttiva "qualifiche" e nel relativo decreto di recepimento. Si introduce così il principio della "procedura unica" per l'esame della domanda di protezione internazionale, comprendente l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o quello di persona ammissibile alla protezione internazionale. L'unica procedura è caratterizzata dalle medesime garanzie per entrambi gli status (status di rifugiato e la protezione sussidiaria). **L'articolo 1** definisce le finalità del provvedimento; **l'articolo 2** dei termini ricorrenti nel decreto; **l'articolo 3** designa le autorità competenti alle procedure relative le domande di protezione internazionale della domanda. La scelta seguita è stata quella di conservare le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato previste dall'articolo 1-quater del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

maggiore effettività conferita dal testo normativo al rimedio giurisdizionale di cui al capo V, in armonia con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

- Capo II (**artt. 6-25**). Reca una serie di disposizioni relative alla tutela dei diritti del richiedente nel corso di esame della domanda da parte della commissione territoriale e fissa alcuni obblighi per il richiedente. **L'articolo 6** regola le modalità di presentazione della domanda, prevedendo l'estensione dell'istanza ai figli minori presenti col genitore richiedente. **L'articolo 7** sancisce il diritto di rimanere nel territorio durante l'esame della domanda; **l'articolo 8** prevede che la domanda non deve essere respinta per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente e che la decisione ha origine da un esame effettuato ai sensi delle disposizioni del decreto di recepimento della direttiva "qualifiche", in cui sono specificati gli elementi che il richiedente è tenuto a fornire. **L'articolo 9** determina i criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante, prevedendo che le decisioni sono comunicate per iscritto e corredate da motivazione; **l'articolo 10** fissa le garanzie per i richiedenti asilo, consistenti nell'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di fornire loro tutte le informazioni relative alla procedura, dall'atto della presentazione della domanda fino alla decisione; **l'articolo 11** pone gli obblighi per i richiedenti asilo, che consistono nella collaborazione con l'autorità che esamina la domanda attraverso la produzione, ove possibile, della documentazione necessaria, e nella indicazione del luogo in cui effettuare la notifica degli atti del procedimento. **Gli articoli 12.13 e 14** fissano le disposizioni sul colloquio personale, dirette ad assicurare le migliori condizioni di assistenza per l'interessato, prevedendo, - altresì, i casi in cui la commissione può prescindere dal colloquio, in relazione



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

questo senso, nel testo si prevede l'accoglienza nei casi in cui si renda necessario verificare la nazionalità o l'identità del richiedente e per il tempo strettamente necessario per l'identificazione. In ogni caso il periodo di accoglienza non può essere superiore a venti giorni. L'accoglienza è altresì disposta per il tempo necessario all'esame della domanda, e comunque per un periodo non superiore a trentacinque giorni, quando il richiedente è stato fermato per aver eluso il controllo alla frontiera o subito dopo pur se destinatario di un provvedimento di respingimento o dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno irregolare o se destinatario di un provvedimento di espulsione perché si è sottratto ai controlli di frontiera o si è trattenuto sul territorio in condizione di soggiorno irregolare. Le modalità di permanenza nel centro sono demandate al regolamento di attuazione della legge sulla base delle previsioni contenute nella legge stessa che assegnano al richiedente comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne e prevedono condizioni di ospitalità che garantiscano in ogni caso il rispetto della dignità della persona e l'unità del nucleo familiare.

L'articolo 21 dispone il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza secondo le procedure previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I casi di trattenimento nei medesimi centri si riferiscono ai richiedenti condannati per i delitti indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale ovvero condannati per reati relativi agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ovvero reclutamento di persone da destinare ad attività illecite. Il richiedente è trattenuto altresì se destinatario di un provvedimento di espulsione assunto ai sensi dell'articolo 13,



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

lett. c), del decreto legislativo n. 286 cit. in quanto persona pericolosa ovvero ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Rispetto alla legislazione vigente il trattenimento non viene più disposto per i soggetti destinatari di un provvedimento di espulsione in quanto fermati sul territorio nazionale in condizione di irregolarità o per aver eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera.

L'articolo 22 dispone che l'accoglienza negli appositi centri è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura e che l'allontanamento senza giustificato motivo comporta comunque la decisione dell'istanza, sulla base della sola documentazione disponibile, da parte della commissione territoriale. Sono previste inoltre norme relative all'individuazione del luogo di residenza per i soggetti ospitati ai sensi dell'articolo 20 o trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano rispettivamente il ritiro della domanda da parte del richiedente, che comporta nel caso in cui sia formalizzato prima del colloquio, l'estinzione del procedimento, il ruolo dell'ACNUR, la raccolta e la trattazione delle informazioni ricevute sui singoli casi.

Capo III (artt. 26-32). Disciplina il procedimento da svolgersi davanti alle commissioni territoriali. **Gli articoli 26 e 27** riguardano le varie fasi del procedimento; **l'articolo 28** introduce, conformemente alle possibilità riconosciute dalla direttiva, una procedura prioritaria - che non riduce le garanzie fissate nel capo II- nei seguenti casi: a) di domanda palesemente fondata b) domanda presentata da un soggetto definito vulnerabile ai sensi del decreto-legislativo n. 140/2004 c) domanda presentata da un soggetto accolto o



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

che tenga comunque conto dei riconosciute al richiedente. principi fondamentali e delle garanzie

Il Capo V (articoli 35 e 36) disciplina le procedure di impugnazione davanti al Giudice ordinario, modificando sostanzialmente la disciplina vigente, soprattutto nella parte in cui dispone che l'impugnazione in sede giurisdizionale non sospende gli effetti della decisione impugnata.

Sul punto occorre precisare che la direttiva (cfr art.39.2) lascia agli Stati membri la possibilità di decidere in merito alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale in caso di impugnazione del provvedimento di diniego in sede giurisdizionale. Nel recepimento della disciplina comunitaria è stata considerata l'importanza di garantire l'effettività del rimedio giurisdizionale e il diritto inviolabile alla difesa sancito dall'articolo 24 della Cost., nonché l'orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia. In tal senso, **l'articolo 35** prevede che la proposizione del ricorso davanti all'autorità giudiziaria sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, tranne per i casi in cui il richiedente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea ovvero in un centro di accoglienza in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione. In tali casi l'effetto sospensivo è subordinato alla presentazione, contestualmente al deposito del ricorso, di un'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, su cui il tribunale decide nei cinque giorni successivi al deposito. Lo stesso articolo individua il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha emesso il provvedimento quale giudice competente all'esame del ricorso, fissa i termini di presentazione del ricorso e stabilisce anche l'impugnabilità della decisione con cui la commissione territoriale abbia accordato esclusivamente la protezione



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

sussidiaria in luogo del riconoscimento dello status di rifugiato richiesto dall'interessato.

L'articolo 36 del testo estende al richiedente asilo che ha proposto ricorso giurisdizionale l'articolo 11 del decreto legislativo n. 140/2005 che consente il lavoro trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo e prevede norme in materia di formazione professionale .

Il Capo VI (articoli 37-41) detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 37 prevede il principio della riservatezza per i soggetti coinvolti nel procedimento; l'articolo 38 l'emanazione di uno o più regolamenti di attuazione del decreto legislativo , e le disposizioni transitorie ,dirette a mantenere in vita in quanto compatibile la disciplina vigente fino all'emanazione dei nuovi regolamenti ; l'articolo 39 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento; l'articolo 40 prevede l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'articolo 41 fissa l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il decreto recepisce la direttiva comunitaria 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2006 ed è in stretta correlazione con il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/83/CE sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

La disciplina vigente nella materia è contenuta negli articoli da 1 a 1-*quiquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1990, n. 39, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che sono contestualmente abrogati.

Il provvedimento rinvia, altresì, all'adozione di un regolamento, disponendo l'abrogazione di quello vigente (d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303) a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva che si recepisce ha lo scopo di stabilire norme minime comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla e di abrogare le norme più restrittive.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento della direttiva in parola entro il 4 marzo 2008.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Si prevede l'istituzione di tre nuove Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce la nuova definizione normativa di "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale"
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi che presentano una richiesta di riconoscimento di protezione internazionale nonché le Amministrazioni competenti a ricevere ed esaminare tali richieste

La ratio dell'intervento

Recepire nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento, oltre a riproporre alcune previsioni (concernenti ad esempio le garanzie che assistono lo svolgimento del colloquio o l'accoglienza del minore non accompagnato) già contenute nella disciplina vigente in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, introduce una procedura unica per il riconoscimento degli status di cui si tratta da parte delle Commissioni territoriali, prevedendo, altresì, un rimedio effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda attraverso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

ANP/57/POCOM/11648

Roma, **2 AGO. 2007**

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Dipartimento affari giuridici e legislativi**

R O M A

e p.c. **AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante : "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Santacroce



294
5

51
POCOM

Roma, - 2 AGO, 2007.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 102677
Rif. Prot. Entrata N. 102499
Allegati: 1
Risposta a nota:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso con nota ANP/51/POCOM/11085 da codesto Ufficio legislativo il 30 luglio 2007, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Si rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo in esame, e si restituisce la relazione tecnica allegata, debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 2 AGO. 2007
Prot. N. <i>1446</i>

SP



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

APP/51/Proc/14085

Roma, 30 lug. 2007

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

Si ha riguardo allo schema di decreto in oggetto.

Ai fini del successivo inoltro alle Commissioni parlamentari, si trasmette il testo del decreto in oggetto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, fatto pervenire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi con messaggio di posta certificata.

Si richiede la verifica della relazione tecnica, ove nulla osti.

Si segnala che sono state inserite tutte le modifiche suggerite da codesta R.G.S. con nota 26 luglio 2007, n. 100254.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Pantalone

Legislativo

Da: *dagl.presidentanzaconsiglio@preconsiglio.gov.it* [posta-certificata@postacert.npa.it]
Inviato: lunedì 30 luglio 2007 12.51
A: Santacroce Guido
Cc: Legislativo
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fw: direttiva 2005/85 procedure rifugiati
Firmato da: *posta-certificata@postacert.npa.it*
Allegati: *delbert.mil*; Fw: direttiva 2005/85 procedure rifugiati

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/07/2007 alle ore 12:49:42 (+0200) il messaggio "Fw: direttiva 2005/85 procedure rifugiati" è stato inviato da "dagl.presidentanzaconsiglio@preconsiglio.gov.it" indirizzato a: "guido.santacroce@thesuro.it" "legislativo@thesuro.it"
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: I-B9B98791-CA16-412B-A398-F47E598E7352@postacert.npa.it

M. P.A.
14085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
30 LUG. 2007
Proc. n. <i>14085</i>

Proc 14085

14085



Ministero dell'Interno
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

sussidiaria in luogo del riconoscimento dello status di rifugiato richiesto dall'interessato.

L'articolo 36 del testo estende al richiedente asilo che ha proposto ricorso giurisdizionale l'articolo 11 del decreto legislativo n. 140/2005 che consente il lavoro trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo e prevede norme in materia di formazione professionale.

Il Capo VI (articoli 37-41) detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 37 prevede il principio della riservatezza per i soggetti coinvolti nel procedimento; l'articolo 38 l'annunziazione di uno o più regolamenti di attuazione del decreto legislativo, e le disposizioni transitorie, dirette a mantenere in vita in quanto compatibile la disciplina vigente fino all'emanazione dei nuovi regolamenti; l'articolo 39 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento; l'articolo 40 prevede l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'articolo 41 fissa l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è diretto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2905/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In merito ai possibili oneri derivanti dall'applicazione dell'atto normativo si illustra quanto segue per le singole disposizioni.

ART. 2 Definizioni.

In ordine allo "status di protezione sussidiaria" si rappresenta che tale qualifica individua uno dei due aspetti della protezione internazionale (che comprende lo status di rifugiato e lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria), introdotta e disciplinata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, in corso di esame per l'approvazione, in cui sono indicati i relativi oneri, quantificati nella relazione tecnica al provvedimento, cui - pertanto - si rinvia.

ART. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale" sostituiscono le attuali commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato disciplinate dagli articoli 1-quater del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (in seguito dalla legge n. 189/2002), e individuate nell'art. 12 del DPR 16 settembre 2004, n. 303. Rispetto alla disciplina vigente sono state introdotte nello schema in esame le seguenti modifiche:

- a) il numero massimo delle commissioni viene aumentato da 7 a 10;
- b) la composizione ed il numero dei componenti rimangono identici salva la possibilità di nominare anche più supplenti per ciascuna componente;
- c) è prevista la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti effettivi o supplenti per ogni partecipazione alle sedute della commissione. L'ammontare del gettone è determinato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Le modifiche relative alla lettera a) comportano l'istituzione di tre nuove commissioni territoriali. Sono infatti già state istituite ed operano presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, numero sette commissioni territoriali, di cui all'articolo 1-quater del D.L.n. 416/1989, cit e dall'articolo 12 del DPR n. 303/2004 cit, che si avvalgono del personale di supporto e delle strutture messe a disposizione dal Ministero dell'Interno attraverso le prefetture. Per il calcolo dei costi relativi alla istituzione delle tre commissioni (computer, canoni forniture, canoni locativi ecc), si

assumere, come base di calcolo, il costo preventivato per ciascuna commissione territoriale nella relazione tecnica alla legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha introdotto l'articolo 1- quater del D.L. n. 41/6, cit. pari a 79,680 euro, per un totale complessivo di 79,680 x 3 = 239.000 euro per l'anno 2008.

Il comma 1 dell'articolo prevede che le nuove commissioni si avvalgono del supporto logistico e organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che provvede all'assunzione dei relativi oneri da imputare sul capitulo 2255, UPB 4.1.1.0. del centro di responsabilità "Libertà civili e immigrazione", relativo al funzionamento della commissione nazionale.

Le modifiche richiamate alla lett. b) concernenti la previsione di più membri supplenti non comportano costi aggiuntivi, all'esso che i benefici commessi all'incarico (gettone di presenza) riguardano sempre la partecipazione effettiva alle sedute della commissione.

La modifica di cui alla lettera c) comporta oneri aggiuntivi pari a 832.000 euro a decorrere dall'anno 2008, quantificati come segue:

si considera per ciascuna commissione una media di quattro sedute settimanali. L'importo di un gettone di presenza è determinato in 100 euro per il presidente e per i componenti. Per la determinazione dell'importo è stata presa, come parametro di riferimento, e con un sensibile aggiornamento, l'importo del gettone di presenza che veniva corrisposto ai presidenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al D.p.r. n. 1361/1990, che ammontava a lire 180.000, pari a 92,96

Nell'arco di un mese, si ipotizza il seguente onere di spesa:

Calcolo dell'onere per i componenti

= 4 componenti per ogni Commissione, per 10 Commissioni = 40 componenti quindi:

4 sedute x 40 componenti x 52 settimane x 100 euro pro capite = 832.000 euro

Si precisa inoltre che il comma 3 dell'articolo 4, prevede che le commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della commissione nazionale, ed in presenza di determinate condizioni (particolari afflussi di stranieri e necessità di particolari conoscenze sulla situazione del Paese di provenienza) da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che se chiamato a partecipare assume la qualifica di componente a tutti gli effetti. Si tratta di una disposizione già prevista, nella medesima formulazione, dall'articolo 1- quater del D.L. n. 41/6/1989, convertito con la legge n. 39/1990.

Fino ad oggi non è stata mai chiesta la partecipazione del funzionario degli esteri ad integrazione della composizione delle commissioni; si tenga anche conto che tra i componenti della commissione nazionale vi è un funzionario della carriera diplomatica, in ragione delle competenze della commissione in tema di raccolta ed

elaborazione dei dati sulla situazione socio-politico- economica dei Paesi di origine dei richiedenti.

Si può quindi ipotizzare una limitata richiesta di integrazione della composizione delle commissioni territoriali, legata a circostanze particolari, indicate nella norma medesima, che secondo una stima prudenziale per eccesso, può essere di complessive 20 sedute l'anno, distribuite tra le dieci commissioni territoriali, per un importo pari a 2.000 euro (il componente x 100 euro a seduta x 20 sedute = 2000 euro), a cui si provvede nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

ART. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo.

In relazione alla composizione, al numero dei componenti ed alle funzioni attribuite, il testo non introduce variazioni rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, di cui agli articoli 1- quinquies del decreto legge n. 41/6 cit., 18, 19 e 20 del DPR n. 303 del 2004.

Art. 5, comma 1: costituzione e aggiornamento banca dati informativa e database di documentazione

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

La banca dati ed il centro di documentazione sono operanti già con la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, istituita in attuazione del d.l. n. 41/6/1989 e la banca dati viene regolarmente aggiornata, in virtù dell'art. 19, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 303/2004.

ART. 10, commi 1 e 4. Opuscolo informativo. Assistenza di un interprete.

Il comma 1 prevede la consegna al soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale di un opuscolo contenente le informazioni attinenti la procedura da seguire ed i diritti e doveri del richiedente.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

L'opuscolo viene infatti già redatto in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 303/2004, il cui contenuto è sostanzialmente riportato nella norma in esame. L'adeguamento delle informazioni alle nuove procedure fissate rientra nella ordinaria attività di aggiornamento degli opuscoli svolta dalla commissione nazionale. Non sono inoltre stimati costi di riproduzione o diffusione in quanto la pubblicazione dell'opuscolo è effettuata sul sito internet del Ministero dell'Interno e direttamente stampabile nelle lingue in cui è tradotto.

Il comma 4 prevede l'assistenza di un interprete nelle fasi del procedimento concesse alla presentazione ed all'esame della domanda.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

L'assistenza di un interprete è infatti prevista dalle disposizioni vigenti, ed in particolare dall'articolo 1- quater, comma 3, del d.l. n. 41/6/1989 nonché dagli articoli

2, comma 1 (relativo alla presentazione della domanda di asilo) e 14, comma 2 (relativo alle modalità di svolgimento del colloquio), del DPR, n.303/2004.

ART 15. Formazione dei componenti le Commissioni territoriali e del personale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi;

La formazione dei componenti delle Commissioni è già prevista dall'articolo 1 sexies del d.l. n.416/1989 e dall'articolo 19, comma 1, lettera e) del DPR n.303/2004. Tale attività viene regolarmente svolta dalla Commissione nazionale.

La formazione degli interpreti di cui si avvalgono le commissioni territoriali in sede di colloquio, che costituisce una previsione aggiuntiva rispetto alle attuali disposizioni, può essere effettuata nell'ambito della stessa attività di formazione svolta per i componenti delle commissioni, su richiesta degli interessati che intendono acquisire il titolo formativo per la prestazione della propria prestazione professionale. Anzi, essa, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi.

ART 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

La disposizione comporta oneri aggiuntivi in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio dei richiedenti asilo.

Gli oneri sono stati quantificati dal Ministero della giustizia, in misura pari a 1.200.000 annui, sulla base di un numero di 4000 possibili ricorsi all'anno e di un costo medio unitario di 800 euro (ivi comprese le spese di interpretariato).

numero dei casi 4000 x 800 euro = 3.200.000,00 annui

La stima dei possibili ricorsi è stata effettuata tenendo presente la media dei ricorsi presentati nel corso di un anno.

ARTTOLI 20 (casi di accoglienza); 21(casi di trattamento);
35(simpugnazione); 36(accoglienza del ricorrente).

In considerazione della correlazione tra le norme indicate, si preferisce procedere ad un esame congiunto delle medesime, ai fini della verifica e della quantificazione degli oneri.

L'articolo 20 prevede i casi di accoglienza dei richiedenti asilo in apposite strutture governative denominate "centri richiedenti asilo".

In merito a detti centri si sottolinea che le strutture attualmente operative e finanziarie che accolgono ed assistono gli immigrati irregolari si distinguono in tre diverse tipologie:
Centri di accoglienza (Cda);
Centri di identificazione (Cid);
Centri di permanenza temporanea ed assistenza (Cpia).

I centri d'identificazione (istituiti e finanziati con legge n.189/2002) sono strutture nelle quali viene ospitato lo straniero richiedente asilo, per consentire l'espletamento dell'iter della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

I Centri attualmente operativi sono:

Crotone, con capacità ricettiva complessiva, con l'annessa struttura di accoglienza, di 978 posti

Foggia, con capacità ricettiva, con l'annessa struttura di accoglienza, di 490 posti
Trapani, Salina Grande, con capacità ricettiva di 210 posti

Milano, con capacità ricettiva di 20 posti.

Ai 1.698 posti così individuati si andranno ad aggiungere i n. 148 posti di Gradisca d'Isonzo (GO) ed i n. 150 di Callanissetta, contrada Pisan del Lago (centri di identificazione attualmente in via di costruzione). A tali strutture vanno ad aggiungersi il CDA di Cassibile (SR) con 200 posti ed il centro di Bari Palase, in ristrutturazione, con i suoi 960 posti nei nuovi moduli abitativi.

Alla luce di quanto sopra, la capacità operativa del sistema delineato è di 3.156 posti, elevabili in alcune strutture, in emergenza, di ulteriori 1.000 posti, così da giungere ad un totale di

4.156 posti.

Nel 2006, le domande di richiesta d'asilo sono state 10.000, di queste circa il 70% dei richiedenti è trattato nei centri.

Considerata la capacità ricettiva complessiva, è da sottolineare che il sistema è in grado di accogliere per il periodo della procedura davanti alla commissione territoriale, i 7.000 trattamenti richiedenti asilo (nel 2006 sono stati accolti complessivamente -tra CDA e CID- 19.898 ospiti).

Per adeguare alcune di queste strutture alle modalità di accoglienza previste dal provvedimento in esame dovranno essere realizzati alcuni lavori di rivisitazione strutturale di alcuni degli attuali centri di accoglienza per la destinazione di porzione dei manufatti edilizi alloggiativi a solo centro di identificazione, nonché la riconversione di alcuni centri di permanenza temporanea e assistenza dimessi in "Centri richiedenti asilo", come quelli di Brindisi e Crotone.

Per attuare tale programma si possono prevedere maggiori costi per le modifiche tipologiche nella misura di 8.000.000 euro, da suddividere a seconda dei progetti di variante per numero dei posti, sulla base del seguente prospetto:

1) CPT di Brindisi

- Adeguamento ed eliminazione dei mezzi di contrasto e di dissuasione invernali e perimetrali al centro
- Adeguamento di aree e strutture per il posizionamento di moduli abitativi prefabbricati per nuovi 60 posti letto.
- Risanamento strutture abitative esistenti

Costo stimato € 2.000.000 (due milioni)

2) CPT Crotona

- Ristrutturazione, risanamento e rifacimento delle strutture e degli impianti delle palazzine ex CPT (capienza originale 100 posti letto). La superficie da recuperare è circa 2.000 mq.
- Creazione di unità abitative per nuclei familiari richiedenti asilo.

Costo stimato € 4.000.000 (quattro milioni)

3) Altri centri

- Adeguamento e ristrutturazione unità abitative per le esigenze dei nuclei familiari e dei singoli soggetti richiedenti asilo.

Costo stimato € 2.000.000 (due milioni)

Per quanto concerne, invece la gestione di tali strutture, la nuova disciplina non comporta modifiche alla vigente disciplina di gestione dei centri di identificazione che vedono comunque un coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di tutela dei richiedenti asilo (art. 7 e II D.P.R. 303/2004).

Nei "centri richiedenti asilo" saranno ospitate alcune categorie di richiedenti asilo ulteriori rispetto a quelle attualmente accolte nei Centri di Identificazione. Il provvedimento attua, quindi, un ampliamento della categoria di destinatari. Detto ampliamento non comporta maggiori oneri.

Più in particolare, si prevede l'accoglienza di alcune categorie di richiedenti, indicati al comma 2 lett d) del citato art. 20 (destinatari di un provvedimento di espulsione,

adattato ai sensi del comma 2, lett. a) e b) dell'articolo 13 del D.lgs n. 286/1998 e destinatari di un provvedimento di respingimento ex art 10 del D.lgs n. 286, cit). Tale ampliamento della categoria non comporta maggiori oneri in quanto tali soggetti sono attualmente trattati nei CPTA, in base all'articolo 1-ter del d.l. n. 416/1989, con costi di gestione pro die pro capite uguali a quelli previsti per i centri di identificazione.

Per quanto concerne, invece, il periodo di accoglienza si rinvia a quanto si dirà in prosieguo in merito al periodo di accoglienza del richiedente asilo ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005 di recepimento della direttiva 2003/9/CE.

L'articolo 21 individua casi specifici di trattamento nei CPTA per i richiedenti asilo appartenenti a particolari categorie per le quali è presumibile che la domanda sia rigettata.

La norma si riferisce ai soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, previste dalla Convenzione di Ginevra, e i condannati in Italia per reati particolarmente gravi.

Sotto questo profilo la norma non comporta maggiori oneri in quanto tali categorie di stranieri sarebbero comunque passibili di espulsione e, quindi, trattati anche sulla base della disciplina vigente. In tali casi viene stabilito, con norma analogica a quella vigente (art. 1 ter D.L. n. 416/1989) che, ove sia già in corso il trattamento nei centri, la durata del trattamento è prolungata di ulteriori trenta giorni (art. 21, comma 2).

Gli articoli 35 e 36 prevedono il prolungamento del periodo di accoglienza, con diverse articolazioni della durata, in seguito alla presentazione del ricorso al tribunale ovvero la decisione di rigetto della domanda assunta dalla commissione territoriale. In ordine alle misure di accoglienza dei richiedenti asilo, regolate dal decreto legislativo n. 140/2005 in attuazione della succitata normativa comunitaria, è da evidenziare che le modifiche normative introdotte, in conformità alla direttiva n. 2005/85/CE che si recepisce, comportano il prolungamento del periodo di legittima permanenza sul territorio nazionale dopo l'eventuale decisione negativa, cui è collegata l'erogazione dell'accoglienza a carico dello Stato, richiesta dalla normativa dell'Unione Europea.

L'art. 35 del decreto in esame stabilisce che, per i richiedenti che non sono soggetti al trattamento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza, la presentazione del ricorso sospende il provvedimento impugnato (art. 35.1) ed il ricorso, ove accolto nei centri per richiedenti asilo, è ospitato nelle medesime strutture di cui all'articolo 20, per un periodo massimo di sei mesi (periodo in cui il richiedente asilo non è ammesso al lavoro). Vengono infatti estese le condizioni di accoglienza previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (art. 36.2).

Per i soggetti trattati presso i C.P.T.A ai sensi dell'art. 21, la presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi del provvedimento impugnato (art. 35.7e 8). Analogo effetto è disposto per i richiedenti espulsi o respinti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d). In tali casi, gli interessati possono presentare, contestualmente alla presentazione del ricorso, istanza di sospensione, su cui il tribunale decide con ordinanza non impugnabile entro cinque giorni dal deposito (art. 35.7). In attesa della decisione il

ricorrente continua a rimanere nel centro in cui si trova, per un periodo massimo di 20 giorni (15 giorni per la presentazione del ricorso e della contestuale istanza di sospensione, più 5 giorni per la decisione dell'istanza). Se il giudice accoglie l'istanza di sospensione, l'accoglienza si prolunga fino a sei mesi, comunque nei centri per richiedenti asilo secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 e 3.

Ai fini del calcolo dei costi per il periodo di accoglienza, pari a 180 giorni, conseguente alla presentazione del ricorso, si considera quanto segue.

Lo scorso anno il numero di richiedenti asilo è stato inferiore ai 10.000 stranieri, comprensivi dei familiari. Di questi circa il 70 per cento è ospitato nelle strutture governative, pari a circa n. 7.000. Di questi, si prevede che circa n. 3.500 richiedenti ottenendo una decisione favorevole (status di rifugiato o protezione sussidiaria) nei termini previsti. Per costoro non ci saranno quindi oneri aggiuntivi rispetto alla attuale procedura, sempre basata sui 35 giorni.

Per i 3.500 richiedenti asilo, destinatari di un provvedimento di rigetto, si calcola una percentuale di ricorsi del 70% (calcolata anche tenendo conto dei soggetti che si renderanno eventualmente irreperibili). Rimanendo, sulla base di una stima prudenziale, per eccesso, 2.450 ricorrenti. Il 50% di tali richiedenti rimane nei centri per 180 giorni (per effetto della sospensione automatica collegata alla proposizione del ricorso); del rimanente 50%, pari a 1.225 persone è da presumere che circa l'80%, pari a n. 980, rimangono nei centri fino al respingimento dell'istanza cautelare, e cioè per 20 giorni; le rimanenti 245 persone, per le quali viene accolta l'istanza cautelare, rimangono in accoglienza fino a 180 giorni.

Si provvede, quindi, all'accoglienza continuativa per 6 mesi, nei Centri di accoglienza, di 1.470 richiedenti (1.225 + 245).

Considerato che dei 180 giorni è già coperta con gli stanziamenti di bilancio attuali la permanenza media massima di 35 giorni, restano da quantificare gli oneri relativi alla accoglienza per i restanti 145 giorni. Calcolando che il costo di un ospite nei centri di identificazione (gestione struttura, vitto alloggio, assistenza sanitaria ecc) attualmente è di 55 euro al giorno pro capite, il costo risulta pari a $1.470 \times 55 \times (180 - 35) =$

11.723.250 euro

per la gestione dell'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

Si fa presente che il costo di un ospite è stato calcolato in base alla media dei costi dell'ospitalità risultanti dalle convenzioni stipulate, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalle prefetture con gli enti locali per la gestione dei centri che ospitano richiedenti asilo ed immigrati (cfr. art. 22 e 23 del DPR n. 394/1999; 7 del Dpr n. 303/2004; art. 3 decreto del Ministro dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233).

Per quanto riguarda il prolungamento del periodo di trattamento nei CPTA fino a 20 giorni che deriva, come si è già visto in precedenza dalla presentazione del ricorso e dalla contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato, (art. 35-7 e 8), si ribadisce che la maggiore durata della permanenza non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti, la disciplina vigente, art. 1-bis, comma 4, del d.l. n.

4161989, dispone il trattamento dallo straniero secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286 (30 giorni più l'eventuale proroga di ulteriori 30 giorni), a cui si aggiunge la proroga di 30 giorni del periodo di trattamento, ove esso sia già in corso, per lo svolgimento della procedura di esame della domanda di asilo, prevista dall'art. 1-ter, comma 3, del decreto legge n. 416/1989, riproposta dall'articolo 21, comma 2, del decreto in esame. Considerato che per i soggetti trattenuti la procedura di esame deve concludersi, secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto, in complessivi giorni 10, ed aggiungendo a tale termine 20 giorni di ulteriore permanenza in pendente della decisione dell'istanza di sospensione, il periodo complessivo di trattamento è pari a 30 giorni secondo quanto già previsto dalla normativa vigente. Qualora il giudice accogla l'istanza di sospensione dello straniero trattenuto, il trattamento cessa ed il richiedente è accolto nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, per il restante periodo e, comunque, fino ad un massimo di 6 mesi. Stimando prudenzialmente, per eccesso, che una percentuale del 20% di 300 trattenuti (stima anch'essa per eccesso del numero di soggetti che rientrano nella categoria dei trattenuti) potrebbe essere destinatario di una decisione favorevole sull'istanza di sospensione, i costi di tale accoglienza possono essere calcolati come segue: 60 persone x 55 euro al giorno x (180 giorni complessivi - 30 giorni durante i quali sono già trattenuti nei CPTA) = 495.000 euro

La cifra va aggiunta a quella già calcolata al punto precedente, quindi il costo della gestione è:

11.723.250 + 495.000 = 12.218.250 euro

Infine, sempre nel rispetto delle norme comunitarie sull'accoglienza si sottolinea che il 30 per cento dei richiedenti asilo ha accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1 sexies del D.L. n. 416/1989. Anche per costoro gli effetti del "rimedio effettivo" che è richiesto per l'impugnazione dalla normativa comunitaria comporta un maggiore onere. I richiedenti asilo immessi nelle strutture in parola rappresentano il 30 per cento di n. 10.000 pari a 3.000 richiedenti.

Di costoro circa il 50 per cento otterranno lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, pari a n. 1.500 richiedenti. Pertanto, considerato che:

140/2005 con accoglienza fino a 6 mesi;

Il costo giornaliero pro capite pro die massimo nei centri del Sistema si determina in 55 euro;

180 giorni è il termine massimo dell'accoglienza;

60 sono i giorni di accoglienza nello SPRAR già previsti e finanziati con il decreto legislativo n. 340/2005;

si calcola un onere pari a:

$1000 \times 55 \text{ euro} \times (180 - 60) = 6.600.000 \text{ euro}$, da aggiungere ai costi di gestione individuati nei punti precedenti.

Quindi, il costo totale per la gestione dell'accoglienza è:

12.218.250 + 6.600.000 = 18.818.250 euro

ART. 24. Attività di consulenza e di supporto svolta dall'ACNUR.

Si tratta di un'attività che l'ACNUR svolge da tempo, a cui si è fatto fronte in condizioni di emergenza con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n.225/1992, che si rende necessario istituzionalizzare con un apposita previsione nella normativa in esame.

Il costo di tale collaborazione è calcolato fino a 500.000 euro annui a decorrere dal 2008.

ART. 26, comma 6. Domanda presentata dal minore non accompagnato.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

Il comma 6 riproduce, infatti, l'attuale normativa in tema di istruttoria della domanda e di accoglienza dei minore non accompagnato che presenta richiesta di asilo, di cui agli articoli 2, comma 5 del D.p.r.n.303/2004 e 8, comma 4 del Dlgs n.140/2005. Tali ultime disposizioni prevedono l'accoglienza immediata del minore non accompagnato, fin dal momento in cui il minore manifesta la volontà di chiedere asilo, ad opera dell'ente locale, ovvero nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del d.l. n.416/1999

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO

ulteriori tre Commissioni territoriali	239.000
gettone componenti Commissioni Territoriali	832.000
lavori adeguamento centri	8.000.000
maggiorazione accoglienza richiedenti asilo	18.818.250
convenzione ACNUR	500.000
gratuito patrocinio	3.200.000

TOTALE 31.589.250

TOTALE

31.589.250

Veniva dal Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

(in caso di previsione di spesa)

clausola di salvaguardia positiva negativa

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). Analisi dell'impatto economico delle proposte sulla legislazione vigente.

Il decreto recepisce la direttiva comunitaria 2005/35/CE del 1° dicembre 2005, recante norme per la procedura applicativa negli Stati membri di fini del riconoscimento e della restituzione di rifugiato o di persona sfornita bisogno di protezione internazionale in attesa del giudizio della legge comunitaria 2006 ed è in stretta correlazione con il decreto legislativo 2004/31/CE sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o spediti dalle di rifugiato o di persona sfornita bisogno di protezione internazionale.

La disciplina vigente sulla materia è contenuta negli articoli da 1 a 14, quarto del capo 30 (datato 1999, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1999, n. 416) del decreto legislativo 2002, n. 189, che sono contestualmente derogati. Il provvedimento ritira, altresì, gli articoli di un regolamento, dispostosi l'istituto quello vigente (D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303) a decorrere dall'entrata in vigore di regolamento.

B). Analisi del quadro normativo e delle alternative di fatto che giustificano l'assunzione di oneri aggiuntivi derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2006, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1999, n. 416, in materia di asilo politico e di rifugiato politico.

La direttiva che si recepisce ha lo scopo di uniformare norme comuni per la protezione tecnica della protezione internazionale dei Stati membri in materia di asilo politico e di asilo come per richiedente.

C). Analisi delle compatibilità dell'intervento, con i vincoli costituzionali.

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). Analisi della compatibilità con la compatibilità costituzionale delle regioni e con la compatibilità.

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il conferimento delle regioni e agli enti locali.

Le disposizioni del provvedimento non incidono l'adempimento degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per realizzarli.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è diretto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

In merito ai possibili oneri derivanti dall'applicazione dell'atto normativo si illustra quanto segue per le singole disposizioni.

ART. 2 Definizioni.

In ordine allo “**status di protezione sussidiaria**” si rappresenta che tale qualifica individua uno dei due aspetti della protezione internazionale (che comprende lo status di rifugiato e lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria), introdotta e disciplinata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, in corso di esame per l'approvazione, in cui sono indicati i relativi oneri, quantificati nella relazione tecnica al provvedimento, cui – pertanto – si rinvia.

ART. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale” sostituiscono le attuali commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato disciplinate dagli articoli 1-quater del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (introdotto dalla legge n.189/2002), e individuate nell'art. 12 del DPR 16 settembre 2004, n. 303.

Rispetto alla disciplina vigente sono state introdotte nello schema in esame le seguenti modifiche:

- a) il numero massimo delle commissioni viene aumentato da 7 a 10;
- b) la composizione ed il numero dei componenti rimangono identici salva la possibilità di nominare anche più supplenti per ciascun componente;
- c) è prevista la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti effettivi o supplenti per ogni partecipazione alle sedute della commissione. L'ammontare del gettone è determinato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Le modifiche relative **alla lettere a)** comportano l'istituzione di tre nuove commissioni territoriali. Sono infatti già state istituite ed operano presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, numero sette commissioni territoriali, di cui all'articolo 1-quater del D.L.n.416/1989, cit e dall'articolo 12 del DPR n. 303/2004 cit., che si avvalgono del personale di supporto e delle strutture messe a disposizione dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture. Per il calcolo dei costi relativi alla istituzione delle tre commissioni (computer, canoni forniture, canoni locativi ecc), si

assume, come base di calcolo, il costo preventivato per ciascuna commissione territoriale nella relazione tecnica alla legge 30 luglio 2002, n.189, che ha introdotto l'articolo 1- quater del D.L.n.416, cit, pari a 79,680 euro, per un totale complessivo di **79,680 x 3 = 239.000 euro per l'anno 2008.**

Il comma 1 dell'articolo prevede che le nuove commissioni si avvalgono del supporto logistico e organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che provvede all'assunzione dei relativi oneri, da imputare sul capitolo 2255, UPB 4.1.1.0. del centro di responsabilità "Libertà civili e immigrazione", relativo al funzionamento della commissione nazionale.

Le modifiche richiamate alla **lett.b)** concernenti la previsione di più membri supplenti non comportano costi aggiuntivi, atteso che i benefici connessi all'incarico (gettone di presenza) riguardano sempre la partecipazione effettiva alle sedute della commissione.

La modifica **di cui alla lettera c)** comporta oneri aggiuntivi pari a **832.000 euro** a decorrere dall'anno 2008, quantificati come segue:

si considera per ciascuna commissione una media di quattro sedute settimanali: L'importo di un gettone di presenza è determinato in **100 euro** per il presidente e per i componenti. Per la determinazione dell'importo è stata preso, come parametro di riferimento, e con un sensibile aggiornamento, l'importo del gettone di presenza che veniva corrisposto ai presidenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al D.p.r. n.136/1990, che ammontava a lire 180.00, pari a 92,96

Nell'arco di un mese, si ipotizza il seguente onere di spesa:

Calcolo dell'onere per i componenti

▪ 4 componenti per ogni Commissione, per 10 Commissioni = 40 componenti
quindi:

4 sedute x 40 componenti x 52 settimane x 100 euro pro capite = **832.000 euro**

Si precisa inoltre che il comma 3 dell'articolo 4, prevede che le commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della commissione nazionale, ed in presenza di determinate condizioni (particolari afflussi di stranieri e necessità di particolari conoscenze sulla situazione del Paese di provenienza) da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che se chiamato a partecipare assume la qualifica di componente a tutti gli effetti. Si tratta di una disposizione già prevista, nella medesima formulazione, dall'articolo 1-quater del D.L.n.416/1989, convertito con la legge n.39/1990, **come integrata dalla legge n.189/2002.**

Fino ad oggi non è stata mai chiesta la partecipazione del funzionario degli esteri ad integrazione della composizione delle commissioni; si tenga anche conto che tra i componenti della Commissione Nazionale per il diritto di asilo **di cui all'articolo 5 (organo centrale e di indirizzo delle Commissioni Territoriali)** vi è un funzionario della carriera diplomatica, e quindi, in sede centrale, sono espressamente valutate

le situazioni connesse ai dati sui singoli Stati di afflusso dei richiedenti asilo, in ragione delle competenze della Commissione **nazionale** in tema di raccolta ed elaborazione dei dati sulla situazione socio-politico- economica dei Paesi di origine dei richiedenti.

Si può quindi ipotizzare una limitata richiesta di integrazione della composizione delle commissioni territoriali, legata a circostanze **eccezionali**, indicate nella norma medesima, che secondo una stima prudenziale per eccesso, può essere di complessive 20 sedute l'anno, distribuite tra le dieci commissioni territoriali, per un importo pari a 2 000 euro (1 componente x 100 euro a seduta x 20 sedute = 2000 euro), **a cui si provvede nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio considerato anche che la stima del numero delle sedute delle dieci Commissioni territoriali è stata effettuata prudenzialmente in eccesso e che l'aumento del numero delle Commissioni consente un alleggerimento del carico di lavoro delle attuali sette Commissioni territoriali.**

ART. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo.

In relazione alla composizione, al numero dei componenti ed alle funzioni attribuite, il testo non introduce variazioni rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, di cui agli articoli 1-quinques del decreto legge n. 416 cit., 18, 19 e 20 del DPR n. 303 del 2004.

Art. 5, comma 1: costituzione e aggiornamento banca dati informatica e del centro di documentazione

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

La banca dati ed il centro di documentazione sono operanti già con la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, istituita in attuazione del d.l. n. 416/1989, e la banca dati viene regolarmente aggiornata, in virtù dell'art. 19, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 303/2004.

ART 10, commi 1 e 4. Opuscolo informativo. Assistenza di un interprete.

Il comma 1 prevede la consegna al soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale di un opuscolo contenente le informazioni attinenti la procedura da seguire ed i diritti e doveri del richiedente.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

L'opuscolo viene infatti già redatto in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 303/2004, il cui contenuto è sostanzialmente riportato nella norma in esame. L'adeguamento delle informazioni alle nuove procedure fissate rientra nella ordinaria attività di aggiornamento degli opuscoli svolta dalla commissione nazionale. Non sono inoltre stimati costi di riproduzione o diffusione in quanto la

pubblicazione dell'opuscolo è effettuata sul sito internet del Ministero dell'Interno e direttamente stampabile nelle lingue in cui è tradotto.

Il comma 4 prevede l'assistenza di un interprete nelle fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

L'assistenza di un interprete è infatti prevista dalle disposizioni vigenti, ed in particolare dall'articolo 1 *quater*, comma 3, del d.l. n. 416/1989 nonché dagli articoli 2, comma 1 (relativo alla presentazione della domanda di asilo) e 14, comma 2 (relativo alle modalità di svolgimento del colloquio), del DPR, n.303/2004.

ART 15. Formazione dei componenti le Commissioni territoriali e del personale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi;

La formazione dei componenti delle Commissioni è già prevista dall'articolo 1 *sexies* del d.l. n.416/1989 e dall' articolo 19, comma 1, lettera e) del DPR n.303/2004. Tale attività viene regolarmente svolta dalla Commissione nazionale.

La formazione degli interpreti di cui si avvalgono le commissioni territoriali in sede di colloquio, che costituisce una previsione aggiuntiva rispetto alle attuali disposizioni, può essere effettuata nell'ambito della stessa attività di formazione svolta per i componenti delle commissioni, su richiesta degli interessati che intendono acquisire il titolo formativo per la prestazione della propria prestazione professionale. Anch'essa, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi. **Si sottolinea, comunque, che l'attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

ART 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

La disposizione comporta oneri aggiuntivi in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio dei richiedenti asilo.

Gli oneri sono stati quantificati dal Ministero della giustizia, in misura pari a 3.200.000 annui, sulla base di un numero di 4000 possibili ricorsi all'anno e di un costo medio unitario di 800 euro ivi comprese le spese di interpretariato.

Come indicato successivamente, con riferimento al maggior costo dell'accoglienza per i richiedenti asilo, si stimano in n. 2.450 i ricorrenti ospitati presso i centri governativi e n. 1.500 i ricorrenti presso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: pari ad un totale complessivo di 3.950, arrotondato a n.4.000.

numero dei casi 4000 x 800 euro = **3.200.000,00 annui**

La stima dei possibili ricorsi è stata effettuata tenendo presente la media dei ricorsi presentati nel corso di un anno.

ARTICOLI 20 (casi di accoglienza); 21(casi di trattenimento); 35(impugnazione); 36(accoglienza del ricorrente).

In considerazione della correlazione tra le norme indicate, si preferisce procedere ad un esame congiunto delle medesime, ai fini della verifica e della quantificazione degli oneri.

L'articolo 20 prevede i casi di accoglienza dei richiedenti asilo in apposite strutture governative denominate "centri richiedenti asilo".

In merito a detti centri si sottolinea che le strutture attualmente operative e finanziate che accolgono ed assistono gli immigrati irregolari si distinguono in tre diverse tipologie:

Centri di accoglienza (Cda);

Centri di identificazione (Cid);

Centri di permanenza temporanea ed assistenza (Cpta).

I centri d'identificazione (istituiti e finanziati con legge n.189/2002) sono strutture nelle quali viene ospitato lo straniero richiedente asilo, per consentire l'espletamento dell'iter della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

I Centri attualmente operativi sono:

Crotone, con capacità ricettiva complessiva, con l'annessa struttura di accoglienza, di 978 posti

Foggia, con capacità ricettiva, con l'annessa struttura di accoglienza, di 490 posti

Trapani, Salina Grande, con capacità ricettiva di 210 posti

Milano, con capacità ricettiva di 20 posti.

Ai 1.698 posti così individuati si andranno ad aggiungere i n. 148 posti di Gradisca d'Isonzo (GO) ed i n. 150 di Caltanissetta, contrada Pian del Lago (centri di identificazione attualmente in via di costruzione). A tali strutture vanno ad aggiungersi il CDA di Cassibile (SR) con 200 posti ed il centro di Bari Palese, in ristrutturazione, con i suoi 960 posti nei nuovi moduli abitativi.

Alla luce di quanto sopra, la capacità operativa del sistema delineato è di **3.156** posti, elevabili in alcune strutture, in emergenza, di ulteriori 1.000 posti, così da giungere ad un totale di

4.156 posti.

Nel 2006, le domande di richiesta d'asilo sono state 10.000, di queste circa il 70% dei richiedenti è trattenuto nei centri.

Considerata la capacità ricettiva complessiva, è da sottolineare che il sistema è in grado di accogliere per il periodo della procedura davanti alla commissione territoriale, i 7.000 trattenuti richiedenti asilo (nel 2006 sono stati accolti complessivamente -tra CDA e CID- 19.888 ospiti).

Per adeguare alcune di queste strutture alle modalità di accoglienza previste dal provvedimento in esame dovranno essere realizzati alcuni lavori di rivisitazione strutturale di alcuni degli attuali centri di accoglienza per la destinazione di porzione dei manufatti edilizi alloggiativi a solo centro d'identificazione, nonché la riconversione di alcuni centri di permanenza temporanea e assistenza dimessi in "Centri richiedenti asilo", come quelli di Brindisi e Crotone.

Per attuare tale programma si possono prevedere maggiori costi per le modifiche tipologiche nella misura di **8.000.000 euro**, da suddividere a seconda dei progetti di variante per numero dei posti, sulla base del seguente prospetto:

1) CPT di Brindisi

- Adeguamento ed eliminazione dei mezzi di contrasto e di dissuasione interni e perimetrali al centro
- Adeguamento di aree e strutture per il posizionamento di moduli abitativi prefabbricati per nuovi 60 posti letto.
- Risanamento strutture abitative esistenti

Costo stimato € 2.000.000 (duemilioni)

2) CPT Crotone

- Ristrutturazione, risanamento e rifacimento delle strutture e degli impianti delle palazzine ex CPT (capienza originale 100 posti letti). La superficie da recuperare è circa 2.000 mq.
- Creazione di unità abitative per nuclei familiari richiedenti asilo.

Costo stimato € 4.000.000 (quattromilioni)

3) Altri centri

- Adeguamento e ristrutturazione unità abitative per le esigenze dei nuclei familiari e dei singoli soggetti richiedenti asilo.

Costo stimato € 2.000.000 (duemilioni)

Per quanto concerne, invece la gestione di tali strutture, la nuova disciplina non comporta modifiche alla vigente disciplina di gestione dei centri di identificazione che vedono comunque un coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di tutela dei richiedenti asilo (artt.7 e 11 D.P.R. 303/2004).

Nei "centri richiedenti asilo" saranno ospitate alcune categorie di richiedenti asilo ulteriori rispetto a quelle attualmente accolte nei Centri di Identificazione. Il provvedimento attua, quindi, un ampliamento della categoria di destinatari. Detto ampliamento non comporta maggiori oneri.

Più in particolare, si prevede l'accoglienza di alcune categorie di richiedenti, indicati al comma 2 lett d) del citato art.20 (destinatari di un provvedimento di espulsione, adottato ai sensi del comma 2. lett. a) e b) dell'articolo 13 del D.lgs n.286/1998 e destinatari di un provvedimento di respingimento ex art 10 del D.lgs n.286, cit). Tale ampliamento della categoria non comporta maggiori oneri in quanto tali soggetti sono attualmente trattenuti nei CPTA, in base all'articolo 1-ter del d.l. n. 416/1989, con costi di gestione pro die pro capite uguali a quelli previsti per i centri di identificazione.

Per quanto concerne, invece, il periodo di accoglienza si rinvia a quanto si dirà in prosieguo in merito al periodo di accoglienza del richiedente asilo ai sensi del decreto legislativo n.140/2005 di recepimento della direttiva 2003/9/CE.

L'articolo 21 individua casi specifici di trattenimento nei CPTA per i richiedenti asilo appartenenti a particolari categorie per le quali è presumibile che la domanda sia rigettata.

La norma si riferisce ai soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, previste dalla Convenzione di Ginevra, e i condannati in Italia per reati particolarmente gravi.

Sotto questo profilo la norma non comporta maggiori oneri in quanto tali categorie di stranieri sarebbero comunque passibili di espulsione e, quindi, trattenuti anche sulla base della disciplina vigente. In tali casi viene stabilito, con norma analoga a quella vigente (art.1 ter D.L. n.416/1989) che, ove sia già in corso il trattenimento nei centri, la durata del trattenimento è prolungata di ulteriori trenta giorni (art.21, comma 2).

Gli articoli 35 e 36 prevedono il prolungamento del periodo di accoglienza, con diverse articolazioni della durata, in seguito alla presentazione del ricorso al tribunale avverso la decisione di rigetto della domanda assunta dalla commissione territoriale.

In ordine alle misure di accoglienza dei richiedenti asilo, regolate dal decreto legislativo n.140/2005 in attuazione della succitata normativa comunitaria, è da evidenziare che le modifiche normative introdotte, in conformità alla direttiva n. 2005/85/CE che si recepisce, comportano il prolungamento del periodo di legittima permanenza sul territorio nazionale dopo l'eventuale decisione negativa, cui è collegata l'erogazione dell'accoglienza a carico dello Stato, richiesta dalla normativa dell'Unione Europea.

L'art. 35 del decreto in esame stabilisce che, per i richiedenti che non sono soggetti al trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza, la presentazione del

ricorso sospende il provvedimento impugnato(art.35.1)ed il ricorrente, ove accolto nei centri per richiedenti asilo, è ospitato nelle medesime strutture di cui all'articolo 20, per un periodo massimo di sei mesi (periodo in cui il richiedente asilo non è ammesso al lavoro). Vengono infatti estese le condizioni di accoglienza previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140 (art.36.2).

Per i soggetti trattenuti presso i C.P.T.A ai sensi dell'art. 21, la presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi del provvedimento impugnato(art.35.7e 8). Analogo effetto è disposto per i richiedenti espulsi o respinti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d). In tali casi, gli interessati possono presentare, contestualmente alla presentazione del ricorso, istanza di sospensione, su cui il tribunale decide con ordinanza non impugnabile entro cinque giorni dal deposito(art.35.7). In attesa della decisione il ricorrente continua a rimanere nel centro in cui si trova , per un periodo massimo di 20 giorni (15 giorni per la presentazione del ricorso e della contestuale istanza di sospensione, più 5 giorni per la decisione dell'istanza).Se il giudice accoglie l'istanza di sospensione, l'accoglienza si prolunga fino a sei mesi, comunque nei centri per richiedenti asilo secondo quanto previsto dall'articolo 36, commi 2 e 3.

Ai fini del calcolo dei costi per il periodo di accoglienza, pari a 180 giorni, conseguente alla presentazione del ricorso, si considera quanto segue.

Lo scorso anno il numero di richiedenti asilo è stato inferiore ai 10.000 stranieri, comprensivi dei familiari. Di questi circa il 70 per cento è ospitato nelle strutture governative, pari a circa n. 7.000. Di questi, si prevede che circa n. 3.500 richiedenti otterranno una decisione favorevole (status di rifugiato o protezione sussidiaria) nei termini previsti. Per costoro non ci saranno quindi oneri aggiuntivi rispetto alla attuale procedura, sempre basata sui 35 giorni.

Per i 3.500 richiedenti asilo, destinatari di un provvedimento di rigetto, si calcola una percentuale di ricorsi del 70% (calcolata anche tenendo conto dei soggetti che si renderanno eventualmente irreperibili.). Rimangono, sulla base di una stima prudenziale, per eccesso, 2.450 ricorrenti. Il 50% di tali richiedenti rimane nei centri per 180 giorni (per effetto della sospensione automatica collegata alla proposizione del ricorso); del rimanente 50% , pari a 1225 persone è da presumere che circa l'80%, pari n. 980, rimangono nei centri fino al respingimento dell'istanza cautelare, e cioè per 20 giorni; le rimanenti 245 persone, per le quali viene accolta l'istanza cautelare, rimangono in accoglienza fino a 180 giorni.

Si provvede , quindi, all'accoglienza continuativa per 6 mesi, nei Centri di accoglienza, di **1.470 richiedenti (1.225 + 245)**.

Considerato che dei 180 giorni è già coperta con gli stanziamenti di bilancio attuali la permanenza media massima di 35 giorni, restano da quantificare gli oneri relativi alla accoglienza per i restanti 145 giorni. Calcolando che il costo di un ospite nei centri di identificazione (gestione struttura, vitto alloggio, assistenza sanitaria ecc) attualmente è di 55 euro al giorno pro capite, il costo risulta pari a $1.470 \times 55 \times (180 - 35) =$

11.723.250 euro

per la gestione dell'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

te che il costo di un ospite è stato calcolato in base alla media dei costi risultanti dalle convenzioni stipulate, ai sensi delle disposizioni vigenti, in accordo con gli enti locali per la gestione dei centri che ospitano richiedenti asilo politico. (cfr. artt. 22 e 23 del DPR n.394/1999; art. 7 del Dpr,n.303/2004; Circolare del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996,n.233). **Tale costo è inferiore a quello previsto dalle convenzioni abilitate nelle relazioni tecniche alla legge n.189/2002 ed al decreto n.140/2005, pari a 66 euro, in quanto la stima dei costi di gestione dei centri di accoglienza per l'accoglienza dei richiedenti asilo fu effettuata con riferimento ai costi di gestione dei Centri di permanenza temporanea ed all'epoca già operativi. Solo a seguito dell'attivazione dei Centri di permanenza temporanea avvenuta nel 2005 si è potuto precisare il costo medio di gestione dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo sulla base delle convenzioni stipulate. Tale costo medio pro capite giornaliero risulta inferiore in quanto il maggior costo dei servizi che occorre predisporre per i centri di permanenza temporanea consente l'uscita degli ospiti e che richiedono maggiori dotazioni nella materia della sicurezza, come i C.P.T.A..**

Si riguarda il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPTA- fino a che deriva, come si è già visto in precedenza dalla presentazione della contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato, (**si ribadisce che la maggiore durata della permanenza non comporta maggiori oneri.** Infatti, la disciplina vigente, art 1-bis, comma 4, del d.l. n. 286 del 1998 dispone il trattenimento dello straniero secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs n.286 (30 giorni più l'eventuale proroga di ulteriori 30 giorni si aggiunge la proroga di 30 giorni del periodo di trattenimento, ove in corso, per lo svolgimento della procedura di esame della domanda di asilo politico dall'art.1-ter, comma 3, del decreto- legge n.416/1989, riproposta dal D.L. n. 21, comma 2, del decreto in esame. Considerato che per i soggetti sottoposti alla procedura di esame deve concludersi, secondo le nuove disposizioni di cui all'art. 24 del decreto, in complessivi giorni 10, ed aggiungendo a tale periodo 30 giorni di ulteriore permanenza in pendenza della decisione dell'istanza di sospensione, il periodo complessivo di trattenimento è pari a 30 giorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora il giudice accolga l'istanza di sospensione dello straniero trattenuto, il trattenimento cessa ed il richiedente è ammesso nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, per il restante periodo e, fino ad un massimo di 6 mesi. Stimando prudenzialmente, per eccesso, il numero percentuale del 20% di 300 trattenuti (stima anch'essa per eccesso del numero dei soggetti che rientrano nella categoria dei trattenuti) potrebbe essere di una decisione favorevole sull'istanza di sospensione, i costi di tale provvedimento possono essere calcolati come segue: $60 \text{ persone} \times 55 \text{ euro al giorno} \times (\text{giorni complessivi} - 30 \text{ giorni durante i quali sono già trattenuti nei CPTA}) =$

la quale va aggiunta a quella già calcolata al punto precedente, quindi il costo complessivo è:

Si fa presente che il costo di un ospite è stato calcolato in base alla media dei costi dell'ospitalità risultanti dalle convenzioni stipulate, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalle prefetture con gli enti locali per la gestione dei centri che ospitano richiedenti asilo ed immigrati. (cfr. artt. 22 e 23 del DPR n.394/1999; 7 del Dpr,n.303/2004; art.3 decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996,n.233). **Tale costo è inferiore a quello stabilito nelle relazioni tecniche alla legge n.189/2002 ed al decreto legislativo n.140/2005, pari a 66 euro, in quanto la stima dei costi di gestione dei centri di identificazione per l'accoglienza dei richiedenti asilo fu effettuata con riferimento ai costi di gestione dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, all'epoca già operativi. Solo a seguito dell'attivazione dei Centri di Identificazione avvenuta nel 2005 si è potuto precisare il costo medio di gestione delle strutture di accoglienza dei richiedenti asilo sulla base delle convenzioni stipulate. Tale costo medio pro capite giornaliero risulta inferiore in considerazione del maggior costo dei servizi che occorre predisporre per i centri che non consentono l'uscita degli ospiti e che richiedono maggiori dotazioni nel settore della sicurezza, come i C.P.T.A..**

Per quanto riguarda il prolungamento del periodo di trattenimento **nei CPTA-** fino a 20 giorni- che deriva, come si è già visto in precedenza dalla presentazione del ricorso e dalla contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato, (art.35.7 e 8), **si ribadisce che la maggiore durata della permanenza non comporta nuovi o maggiori oneri.** Infatti, la disciplina vigente, art 1-bis, comma 4, del d.l. n. 416/1989, dispone il trattenimento dello straniero secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs n.286 (30 giorni più l'eventuale proroga di ulteriori 30 giorni), a cui si aggiunge la proroga di 30 giorni del periodo di trattenimento, ove esso sia già in corso, per lo svolgimento della procedura di esame della domanda di asilo, prevista dall'art.1-ter, comma 3, del decreto- legge n.416/1989, riproposta dall'articolo 21, comma 2, del decreto in esame. Considerato che per i soggetti trattenuti la procedura di esame deve concludersi, secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto, in complessivi giorni 10, ed aggiungendo a tale termine 20 giorni di ulteriore permanenza in pendenza della decisione dell'istanza di sospensione, il periodo complessivo di trattenimento è pari a 30 giorni secondo quanto già previsto dalla normativa vigente. Qualora il giudice accolga l'istanza di sospensione dello straniero trattenuto, il trattenimento cessa ed il richiedente è accolto nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, per il restante periodo e, comunque, fino ad un massimo di 6 mesi. Stimando prudenzialmente, per eccesso, che una percentuale del 20% di 300 trattenuti (stima anch'essa per eccesso del numero di soggetti che rientrano nella categoria dei trattenuti) potrebbe essere destinatario di una decisione favorevole sull'istanza di sospensione, i costi di tale accoglienza possono essere calcolati come segue: 60 persone x 55 euro al giorno x (180 giorni complessivi – 30 giorni durante i quali sono già trattenuti nei CPTA) = 495.000 euro

La cifra va aggiunta a quella già calcolata al punto precedente, quindi il costo della gestione è:

$$11.723.250 + 495.000 = 12.218.250 \text{ euro}$$

Infine, sempre nel rispetto delle norme comunitarie sull'accoglienza si sottolinea che il 30 per cento dei richiedenti asilo ha accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1 sexies del D.L. n.416/1989. Anche per costoro gli effetti del "rimedio effettivo" che è richiesto per l'impugnazione dalla normativa comunitaria comporta un maggiore onere. I richiedenti asilo immessi nelle strutture in parola rappresentano il 30 per cento di n. 10.000 pari a 3.000 richiedenti.

Di costoro circa il 50 per cento otterranno lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, pari a n. 1500 richiedenti . Pertanto, considerato che:

di questi n. 500 sono già stati calcolati nella relazione tecnica al decreto legislativo 140/2005 con accoglienza fino a 6 mesi;

il costo giornaliero pro capite pro die massimo nei centri del Sistema si determina in 55 euro;

180 giorni è il termine massimo dell'accoglienza;

60 sono i giorni di accoglienza nello SPRAR già previsti e finanziati con il decreto legislativo n.140/2005;

si calcola un onere pari a:

$$1000 \times 55 \text{ euro} \times (180 - 60) = 6.600.000 \text{ euro} ,$$

da aggiungere ai costi di gestione individuati nei punti precedenti.

Quindi, il costo totale per la gestione dell'accoglienza è:

$$12.218.250 + 6.600.000 = 18.818.250 \text{ euro}$$

ART. 24 . Attività di consulenza e di supporto svolta dall'ACNUR.

Si tratta di un'attività che l'ACNUR svolge da tempo, a cui si è fatto fronte in condizioni di emergenza con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n.225/1992, che si rende necessario istituzionalizzare con un apposita previsione nella normativa in esame.

Il costo di tale collaborazione è calcolato fino a **500.000** euro annui a decorrere dal 2008.

ART 26, comma 6. Domanda presentata dal minore non accompagnato.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

Il comma 6 riproduce, infatti, l'attuale normativa in tema di istruttoria della domanda e di accoglienza del minore non accompagnato che presenta richiesta di asilo, di cui agli articoli 2, comma 5 del D.p.r.n.303/2004 e 8, comma 4 del D.lgs n.140/2005. Tali ultime disposizioni prevedono l'accoglienza immediata del minore non accompagnato, fin dal momento in cui il minore manifesta la volontà di chiedere

asilo, ad opera dell'ente locale, ovvero nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del d.l. n.416/1989

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO

ulteriori tre Commissioni territoriali	239.000
gettone componenti Commissioni Territoriali	832.000
lavori adeguamento centri	8.000.000
maggior accoglienza richiedenti asilo	18.818.250
convenzione ACNUR	500.000
gratuito patrocinio	3.200.000

TOTALE	31.589.250
---------------	-------------------

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE DEL CONSIGLIO DEL 1 DICEMBRE 2005 RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

VISTA la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 2006”, ed in particolare l’articolo 12 relativo all’attuazione della direttiva 2005/85/CE;

VISTO il decreto legislativo....;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante “ Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle date ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 1. (artt. 1 e 3 direttiva)

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati stranieri, e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

ART. 2. (art. 2 direttiva)

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- b) "domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda" : la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- c) "richiedente": il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) "rifugiato": cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la

dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo...

- e) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
- f) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo... e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
- g) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito della dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
- h) "minore non accompagnato": il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
- i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
- m) "paese di origine sicuro": il paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

ART. 3. (art. 4 direttiva)
(Autorità competenti)

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del

18 febbraio 2003 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

ART. 4

(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito commissioni territoriali, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno .
2. Le commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Le commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, e sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

4. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti;

ART. 5

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. La commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo.....oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali, e di fornire ove necessario informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.
2. La commissione nazionale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno .

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri possono essere istituite una o più sezioni della commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la commissione nazionale.

CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

ART. 6. (art. 6 direttiva)

(Accesso alla procedura)

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

ART. 7. (art. 7 direttiva)

(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda)

ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno .

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri possono essere istituite una o più sezioni della commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la commissione nazionale.

CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

ART. 6. (art. 6 direttiva)

(Accesso alla procedura)

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

ART. 7. (art. 7 direttiva)

(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda)

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:
 - a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
 - b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
 - c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

ART. 8 (art. 8 direttiva)

(Criteri applicabili all'esame delle domande)

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo...
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

ART. 9. (art. 9 direttiva)

(Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante)

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

ART. 10. (articolo 10 direttiva)

(Garanzie per i richiedenti asilo)

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei

tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tal fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. La commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
 - a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
 - b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
 - c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
 - d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui ai commi precedenti.

ART. 11. (art. 11 direttiva)
(Obblighi del richiedente asilo)

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.
2. Il richiedente è tenuto ad informare senza indugio l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

ART. 12. (art. 12 direttiva)

(Colloquio personale)

1. La commissione nazionale e le commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
2. La commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo ...ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

ART. 13. (art. 13 e 16 direttiva)

(Criteri applicabili al colloquio personale)

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

ART. 14. (art.14 direttiva)

(Verbale del colloquio personale)

1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo.... Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale.

2. IL rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

ART. 15

(Formazione delle commissioni territoriali e del personale)

1. La commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle commissioni.

ART. 16 (art. 15 direttiva)

(Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali)

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 17. (art. 16 direttiva)

(Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali)

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale o della commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.

ART. 18

(Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai Capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8, 10 del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 19 (articolo 17 direttiva)

(Garanzie per i minori non accompagnati)

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

ART. 20 (art. 18 direttiva) (Casi di accoglienza)

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
 - a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
 - b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
 - c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
 - d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non

superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti la sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

ART 21

(Casi di trattenimento)

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
 - a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
 - b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
 - c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d);

superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti la sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

ART 21

(Casi di trattenimento)

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
 - a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
 - b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
 - c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d);

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all' articolo 28.
3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

ART22

(Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento)

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21, è comunicato dal questore alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

ART. 23. (art. 19 e 20 direttiva)

(Ritiro della domanda)

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla

commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

ART. 24. (articolo 21 direttiva)
(Ruolo dell' ACNUR)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

ART. 25. (articolo 22 direttiva)

(Raccolta di informazioni su singoli casi)

1. Ai fini dello svolgimento della procedura, in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le commissioni territoriali e la commissione nazionale, in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

ART. 26

(Istruttoria della domanda di protezione internazionale)

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla commissione nazionale, a cui

è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento n. 343 CE/2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della commissione territoriale.
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.

**ART. 27 (art. 23 Direttiva)
(Procedure di esame)**

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.
3. Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la Questura competente.

ART. 28 (articolo 25 direttiva)

(Esame prioritario)

1. La commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
 - a) la domanda è palesemente fondata;
 - b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
 - c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni
3. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003.

ART. 29 (articolo 25 direttiva)

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. La commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
 - a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
 - b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

ART. 30 (articolo 25 direttiva)

(Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento CE. 343/2003)

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento CE. 343/2003, la commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

ART. 31

(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi)

1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitiera la domanda prima della decisione della commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

ART. 32

(Decisione)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
 - a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo
 - b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo..... o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro la domanda non può essere respinta senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo, dei gravi motivi invocati dal richiedente per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nel caso di rigetto della domanda, ad esclusione delle ipotesi in cui ricorra una causa di esclusione o di cessazione dalla protezione internazionale secondo quanto previsto dagli articoli 10, 11, 16 e 17 del decreto legislativo..., la commissione territoriale può chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del comma 6 dell' articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 38.
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29, comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

CAPO IV

REVOCA, CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ART. 33 (artt 37 e 38 direttiva)

(Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta)

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
 - a) essere informato per iscritto che la commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
 - b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.

ART. 34

(Rinuncia agli status riconosciuti)

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

ART. 35 (art. 39 direttiva)

(Impugnazione)

1. Avverso la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato.
2. Avverso la decisione della commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo *status* di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla commissione nazionale ovvero alla competente commissione territoriale.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di

riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tal caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d) e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d) o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

9. All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla commissione interessata.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di Cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

Art. 36

(Accoglienza del ricorrente)

1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'art. 35, si applica l'articolo 11 del

decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

ART. 37 (art. 41 direttiva)

(Riservatezza)

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggette all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

ART. 38

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

ART. 39

(Disposizioni finanziarie)

1. **Per le finalità di cui** all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. **Per le finalità di cui** all'articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dal 2008.
3. **Per le finalità di cui** all'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 a decorrere dal 2008.
4. **Per le esigenze** di adeguamento dei centri, derivanti dall' articolo 20 è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. **Per l'accoglienza di cui agli** articoli 20, 35 e 36 è autorizzata la spesa di euro 12.218.250 a decorrere dal 2008 ed è aumentata di euro 6.600.000, a decorrere dal 2008, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
6. **Per le finalità di cui** all'articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dal 2008.
7. **All' onere derivante dell'applicazione del presente** decreto, valutati in euro 31.589.250 per l'anno 2008 e in euro 23.350.250 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

ART. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.

ART. 41

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il primo gennaio 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.